

TI_GERICHTE 52.2015.197 vom 17. Juni 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.197

FR: TI_GERICHTE 52.2015.197 du 17 juin 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2015.197 del 17 giugno 2016

Regeste

Permesso di dimora

Erwägungen

E. 43

LStr. 3.2. Ritenuto inoltre che non vi è più vita coniugale tra di loro, nemmeno gli art. 49 LStr e 76 OASA, che permettono il mantenimento di residenze separate per motivi gravi, potrebbe entrare in linea di conto. Secondo costante giurisprudenza, tali disposizioni sono volte a disciplinare delle situazioni eccezionali. Non hanno quale scopo di permettere ai coniugi di vivere in Svizzera separati durante un lungo periodo. Esigono infatti che la comunione familiare venga mantenuta, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (STF 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013, consid. 3.1.). Del resto, nemmeno la ricorrente lo pretende. 4. A questo punto, occorre esaminare se l'interessata possa ottenere il rinnovo del permesso di dimora sulla base dell'art. 50 LStr. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste infatti se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Per la durata dell'unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2.; STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2.). Sussistono invece gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr). 5. 5.1. In assenza di elementi che ne dimostrino il contrario, bisogna ritenere che i coniugi _____ hanno regolarmente vissuto in comunione domestica durante almeno tre anni, e meglio a partire dal 24 luglio 2009 al 14 marzo 2013, quando il Pretore di _____ li ha autorizzati a vivere separati. Resta dunque da appurare se l'insorgente si sia integrata con successo nel nostro Paese. Condizione, questa, che dev'essere cumulativamente adempiuta per poter disporre, sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, di un diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. 5.2. L'art. 4 cpv. 2 LStr dispone che l'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, l'integrazione è avvenuta con successo, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (b). Secondo l'art. 4 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri del 24 ottobre 2007 (OIntS; RS 142.205), gli stranieri dimostrano il proprio

contribuito all'integrazione rispettando i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (a), apprendendo la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (b), confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera (c) e manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d). Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che l'avverbio "segnatamente" di cui all'art. 77 cpv. 4 OASA - enunciato pure agli art. 4 OIntS nella sua versione in lingua francese, nonché 50 cpv. 1 lett. a LStr e 62 OASA - dimostra il carattere non esaustivo dei criteri di "integrazione riuscita" enumerati e che tale nozione dev'essere esaminata sulla base di un apprezzamento globale delle circostanze (STF 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 7.1.2). L'alta Corte federale ha inoltre sancito che in presenza di uno straniero che dispone di un impiego stabile, non ha violato l'ordine pubblico, padroneggia la lingua parlata del luogo di residenza e non ha mai fatto capo all'aiuto sociale, occorrono validi motivi per ritenere che non esistono le condizioni per una "integrazione riuscita" (STF 2C_983/2011 del 13 giugno 2012 consid. 3.2, 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 5.3 riferita all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, 2C_546/2010 del 30 novembre 2010 consid. 5.2.3; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax e altri [curatori], *Ausländerrecht*, 2. ed. 2009, §8 n. 8.53; Peter Uebersax, *Der Begriff der Integration im Schweizerischen Migrationsrecht - eine Annäherung*, Asyl 4/06 pag. 3 segg.). In concreto, occorre innanzitutto rilevare la mancata integrazione professionale dell'insorgente quando faceva comunione domestica con il marito. Certo, avendo sposato un cittadino titolare di un permesso di domicilio e disponendo per questo motivo di un diritto a soggiornare sul nostro territorio, essa non era obbligata a lavorare. D'altra parte, però, come ha indicato il Consiglio di Stato, bisogna tenere conto che il marito dell'interessata, dopo essere già stato senza lavoro nel 2009, è nuovamente rimasto senza impiego dall'inizio del 2012 ad almeno inizio 2013, percependo delle indennità di disoccupazione pari a circa fr. 2'000.- il mese, di modo che le entrate della famiglia risultavano insufficienti a coprire il loro fabbisogno mensile che si aggirava ad almeno fr. 3'270.- netti. Lo conferma il fatto che da febbraio a novembre 2010, e poi ancora da marzo ad agosto 2012, i coniugi _____ hanno dovuto far capo all'aiuto sociale, tanto da accumulare un debito nei confronti dello Stato di oltre fr. 24'000.-. Per uscire dall'indigenza, occorreva pertanto che anche RI 1 si procacciasse un impiego. Ora, dall'inserito di causa risulta che è soltanto a partire dal 24 maggio 2012 che essa ha trovato lavoro quale "badante su chiamata" per una connazionale. Lavoro, questo, che ha dovuto cessare già nel mese di luglio 2012 a seguito del decesso dell'anziana signora che curava. Per quanto riguarda invece l'affermazione secondo cui era stata assunta come badante già dal 2010, tale circostanza non è stata notificata all'autorità competente e non è nemmeno stata comprovata con elementi oggettivi (art. 90 LStr), di modo che resta del puro parlato. Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che dal 1° gennaio 2014, ovvero nelle more della procedura di rinnovo del suo permesso di dimora scaduto dal 23 luglio 2013 e dopo oltre 9 mesi dalla separazione, la ricorrente abbia reperito un lavoro, sempre come badante, con un salario netto mensile di fr. 2'100.- (vedi contratto di lavoro 24.03.14): determinante ai fini dell'integrazione è infatti il periodo fino allo scioglimento della comunità familiare. Bisogna anche tenere conto dei problemi di integrazione dell'insorgente dal profilo linguistico riscontrati durante la vita in comune con il marito. In effetti, benché vivesse nel nostro territorio da ormai circa 4 anni, sia in sede civile (verbale d'udienza pretorile 17.06.13; istanza di misure a protezione dell'unione coniugale 24.05.13, pto. 4) che in occasione del suo interrogatorio di polizia del 30 agosto 2013, essa ha necessitato di un interprete, avendo espressamente indicato di avere delle

difficoltà nel parlare la lingua italiana (vedi suo scritto 04.05.14). Del resto, neppure in questa sede essa ne nega l'evidenza (ricorso ad 4). Da non dimenticare infine che, nonostante vi fosse una decisione dipartimentale cresciuta in giudicato di diniego dell'autorizzazione d'entrata emanata il 17 giugno 2008, il 5 gennaio 2009 la ricorrente è comunque giunta sul nostro territorio priva del necessario visto, soggiornandovi illegalmente sino al 15 gennaio 2009. A seguito di tale agire, con decreto 27 maggio 2009 (DA _____) il Procuratore pubblico l'ha quindi riconosciuta colpevole di infrazione alla LStr e l'ha condannata a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e una multa di fr. 100.–.

5.3. Ritenuto che al momento dello scioglimento dell'unione coniugale l'integrazione della ricorrente nel nostro Paese non era ancora compiuta, essa non può prevalersi pertanto dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr per ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora annuale.

5.4. Ai fini del presente giudizio, bisogna comunque tenere in considerazione di eventuali motivi che abbiano impedito all'interessata di apprendere la lingua italiana oppure ostacolato la sua integrazione dal profilo economico (Istruzioni Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 6.15.2. pag. 269, nella sua versione al 25.10.13, stato al 06.01.16), che l'insorgente riconduce nell'atteggiamento violento e aggressivo di suo marito. Da questo profilo, occorre quindi verificare se vi siano gravi motivi personali, che renderebbero necessario il prosieguo del suo soggiorno nel nostro Paese sulla base della lett. b della medesima norma.

6. 6.1. Può segnatamente costituire un grave motivo personale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa (cpv. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr è rivolto ai casi che non rientrano sotto il cpv. 1 lett. a della medesima disposizione, sia perché l'unione coniugale è durata meno di tre anni, sia perché l'integrazione nel Paese non si è ancora compiuta, sia perché entrambe le ipotesi si verificano, ma - alla luce dell'insieme delle circostanze - lo scioglimento del vincolo coniugale porrebbe il cittadino straniero in una situazione di rigore personale (DTF 137 II 345 , consid. 3.2.1 pag. 348; 137 II 1 consid. 4.1, pag. 7). Nella verifica di tali circostanze, è decisiva la situazione personale dell'interessato e non l'interesse pubblico a una politica migratoria restrittiva (STF 2C_1111/2013 del 12 maggio 2014 consid. 3; 2C_1213/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4.2). In effetti, l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr accorda un vero e proprio diritto sia al rilascio di un permesso, rispettivamente al mantenimento di un permesso rilasciato in precedenza, che alla sua successiva proroga, quindi alla continuazione del soggiorno in Svizzera (DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 pag. 348; 137 II 1 consid. 4.1, pag. 7). L'ammissione di un caso di rigore personale dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che le conseguenze per la vita privata e familiare dello straniero legate alle sue condizioni di vita, dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole. Decisiva, come detto , è la situazione personale dell'interessato. L'alta Corte federale ha messo in evidenza alcune situazioni (non esaustive) tali da imporre il prosieguo del soggiorno in Svizzera, segnatamente in caso di violenza coniugale o di reintegrazione fortemente compromessa nel Paese d'origine (DTF 137 II 345 consid. 3, 136 II 1 consid. 5.3). L'esistenza di una situazione che conferisce un diritto alla continuazione del soggiorno non priva comunque le autorità di polizia degli stranieri di mettere in evidenza altre circostanze (in particolare condanne penali, ricorso all'aiuto sociale) che, sulla base di un apprezzamento globale ai sensi dell'art. 96 LStr, potrebbero comportarne il diniego (DTF 138 II 393 consid. 3).

6.2. In concreto la ricorrente, la quale

invoca il suo disagio familiare da quando è giunta in Svizzera sino al momento della separazione avvenuta nel marzo 2013, sostiene di essere stata vittima di violenza durante il matrimonio. Premesso che ogni tipo di violenza coniugale deve essere preso sul serio e condannato con fermezza (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 232 seg. con ulteriori rinvii) occorre ricordare che, per prassi costante del Tribunale federale, la violenza coniugale - fisica o psichica (STF 2C_783/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2 e rinvii) - deve assumere una certa intensità. Inoltre, i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico, dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). In tale ambito incombe allo straniero un esteso dovere di collaborazione per quanto concerne l'accertamento dei fatti, segnatamente della violenza coniugale e della sua intensità. Questi deve fornire degli indizi, quali dei certificati medici, delle perizie psichiatriche, dei rapporti di polizia e delle denunce con le corrispondenti condanne penali (cfr. art. 77 cpv. 5 e 6 OASA), dei rapporti e delle valutazioni di organizzazioni specializzate o ancora delle testimonianze credibili. Non può accontentarsi di semplici allegazioni o limitarsi a riferire di puntuali tensioni nella coppia. In particolare, quando si tratta di violenza psichica, lo straniero deve dimostrare il carattere sistematico dei soprusi e la loro durata, che caratterizzano in maniera obiettiva la pressione psicologica esercitata e la sua intensità (DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 pag. 235; STF 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1 e rinvii).

6.3. Di recente, per poter interpretare la nozione di intensità della violenza coniugale, il Tribunale federale ha fatto riferimento (STF 2C_649/2015 del 1° aprile 2016, consid. 4.2) a un rapporto del giugno 2012, allestito su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e intitolato "Evaluation du degré de gravité de la violence domestique - Rapport de base du point de vue des sciences sociales", il quale tende a definire le forme di violenza e la maniera per stabilirne gli effetti e le ricadute sulla vittima e sui suoi figli. Da tale rapporto (pag. 24) risulta che le forme di violenza e di controllo subite dalla vittima nel quadro delle sue relazioni intime non sono semplici da classificare in categorie ben determinate, ragione per la quale occorre prendere in conto gli atti e l'esperienza di violenza vissute, la pericolosità e le ripercussioni sulla sua personalità (salute, limitazioni nella propria vita quotidiana). È proprio in questo senso, dunque, che occorre interpretare la nozione di violenza coniugale di una certa intensità ("effetti e ricadute") ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. A questo riguardo, la giurisprudenza federale ha precisato che non è sufficiente la semplice presa di contatto con delle istituzioni specializzate, se non riporta il contenuto e le conclusioni dell'incontro con i professionisti del settore (STF 2C_1125/2015 del 18 gennaio 2016 consid. 4).

6.4. Tornando al caso in esame, dopo avere preso atto che al momento della richiesta di rinnovo del permesso di dimora e di modifica di indirizzo RI 1 aveva indicato di essersi separata e di essere ospitata da _____ (vedi notifiche 01.07.13 e 23.10.13; dichiarazione 29.06.13 _____), e che nell'ambito del suo interrogatorio di polizia aveva dichiarato di essere stata soggetta a maltrattamenti da parte del coniuge, il 9 dicembre 2013 l'autorità dipartimentale le ha chiesto di documentare le sue affermazioni tramite certificati medici, rapporti di polizia, denunce penali interventi del giudice civile o eventuali condanne subite dal marito. RI 1 ha quindi prodotto la decisione con cui il 6 maggio 2013 (NLP 1418/13) il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere penalmente contro B _____, l'autorizzazione del Pretore _____ che ha sospeso la loro comunione domestica a partire dal 14 marzo 2013, e uno scritto dell'operatrice _____ con cui conferma il 30 dicembre 2013 che l'interessata era stata ospitata da _____ per gravi motivi di violenza domestica. Preso atto di tali risultanze,

il 28 aprile 2014 la Sezione della popolazione ha negato il rinnovo del permesso di dimora a RI 1 per avere cessato la comunione domestica con il marito. Il Consiglio di Stato, confermando la decisione dipartimentale, ha considerato che la ricorrente non era stata vittima di violenza durante il matrimonio, in quanto l'interessata era stata indirizzata verso _____ dagli impiegati del comune di _____ unicamente perché non sapeva dove andare e l'operatrice di tale struttura aveva soltanto riportato quanto riferitole dalla stessa ricorrente in merito ai maltrattamenti subiti. Il Governo ha quindi ritenuto di non dover approfondire la questione di sapere se vi fossero effettivamente stati alcuni atti di violenza coniugale che non avevano potuto essere documentati dalle particolari circostanze, poiché RI 1 non aveva mai reso verosimile, con elementi oggettivi e neutri, che tali eventuali episodi fossero di un'intensità ed una sistematicità tali da imporre necessariamente il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera. 6.5. Dalla documentazione versata agli atti risulta innanzitutto che il 6 maggio 2013 (NLP 1418/13), il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere penalmente contro B _____ per le accuse di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia nei confronti della moglie _____, la quale aveva sostenuto di essere ripetutamente picchiata dal marito anche per futili motivi. Il Procuratore pubblico aveva rilevato che l'inchiesta non aveva consentito (consid. 7) "di rinvenire e assumere prove suscettibili di rendere più attendibile la versione dei fatti resa dalla vittima rispetto a quella insanabilmente divergente addotta dall'imputato, che ha contestato ogni sua responsabilità. (...) In mancanza di prove sufficienti quo all'esistenza dei reati in oggetto, segnatamente di testimoni con percezione diretta dei su descritti episodi e di documentazione medica atta a certificare l'esistenza e l'entità delle asserite conseguenze fisiche subite, occorre decretare il non luogo a procedere a beneficio di _____, in quanto non risultano adempiuti a suo carico gli elementi costitutivi dei reati in ipotesi". È però incontestato che dopo essersi separata dal marito, RI 1 è rimasta durante quasi sette mesi (dal 26 marzo al 18 ottobre 2013) presso _____, gestita dall'omonima associazione, che ha quale obiettivo di offrire ascolto, informazione e accoglienza in un ambiente protetto alle donne che vivono situazioni di grave disagio sociale e psicologico (<http://www.associazione-armonia.ch>). Ora, la situazione vissuta dalla ricorrente è stata ben descritta dinnanzi al Tribunale da _____ e _____, rispettivamente presidente dell'associazione e coordinatrice della struttura. Esse hanno segnatamente indicato (doc. 5: scritto 31.03.15): "Lavoriamo da molti anni sul territorio e, grazie alla nostra esperienza e alle conoscenze nell'ambito della violenza domestica, possiamo affermare con certezza che la situazione vissuta dalla signora RI 1 era di estrema violenza fisica, psicologica ed economica. Una situazione particolarmente facile da valutare in quanto, come abbiamo già affermato nel rapporto scritto del 30 dicembre 2013 indirizzato all'Ufficio della migrazione di Bellinzona, ogni comportamento della signora era dettato da meccanismi che si riscontrano tipicamente in seguito a molti anni di reclusione e di violenza subite. È stato un lavoro lungo e complesso, quello intrapreso dalla signora RI 1; ed è stato un lavoro lungo e complesso, quello svolto dalle operatrici di _____. Possiamo parlare di un delicato processo di autonomizzazione e di ricostruzione emotiva. Lavorando da molti anni nell'ambito della violenza domestica sappiamo che la vittima spesso è nell'impossibilità di chiedere aiuto al momento opportuno. Quest'impossibilità non mette in discussione la violenza subita, evidenzia piuttosto alcune dinamiche complesse provenienti dalla situazione di violenza stessa. Se la donna è migrante, a questi meccanismi si aggiungono altri ostacoli dovuti alla sua situazione di estrema vulnerabilità. Sappiamo che la paura delle conseguenze che il fatto di uscire dal silenzio comporta, visto le minacce di morte espresse

dal coniuge, mettono la vittima in una situazione di terrore. Sappiamo inoltre che l'essere analfabeta nella nostra società comporta non solo l'impossibilità di muoversi sul territorio, ma anche una profonda ferita nell'autostima. Tutti questi elementi portano la vittima ad integrare l'idea di non essere all'altezza di far valere i propri diritti, di non avere diritto a chiedere aiuto e protezione e, a poco a poco, ad interiorizzare un sentimento di vergogna e d'inferiorità che impediscono qualsiasi azione. La profonda solitudine e l'impossibilità fisica di uscire di casa hanno causato la mancanza di prove certificate da un medico delle violenze subite dalla signora RI 1, anche se lei aveva documentato i segni dei pestaggi subiti sul suo corpo tramite cellulare, mostrandoli nel corso della denuncia in polizia. Le maggior parte delle vittime di violenza domestica sono perplesse sull'eventualità di sporgere denuncia. La signora RI 1, nonostante le difficoltà linguistiche, le minacce subite e la solitudine vissuta, in data 5.04.2013 ha comunque deciso di procedere con una denuncia nei confronti del marito, purtroppo sfociata in un non luogo a procedere. Per quanto concerne la conoscenza della nostra lingua, in effetti al momento dell'arrivo presso la nostra struttura la signora denotava competenze molto scarse. Tuttavia le sue difficoltà non rappresentavano un indizio di scarsa volontà d'integrazione, quanto piuttosto un'evidente prova della violenza psicologica vissuta dalla donna, la quale, come abbiamo a varie riprese sottolineato, è stata praticamente segregata in casa dal consorte, che non le permetteva di uscire sola neppure per fare la spesa. Una volta giunta da noi, ha sempre dimostrato grande interesse per l'apprendimento dell'italiano e per ogni attività con la quale potesse rendersi utile. Predisposizioni che l'hanno in breve tempo portata ad essere in grado di esprimersi e relazionarsi in modo indipendente, e che hanno rappresentato una costante nel suo percorso di vita dopo la separazione dal marito. Riteniamo inoltre che il suo rigore morale, l'altruismo e la sua semplicità sono pregi che fanno di lei una persona sensibile e assolutamente valida per il lavoro socialmente utile che sta svolgendo. Se la signora RI 1 è riuscita ad affrontare tutta una serie di ostacoli per poter arrivare ad essere accolta in una Casa protetta come la nostra, è anche grazie al Servizio sociale del Comune di _____, il cui assistente sociale signor _____, che ci ha segnalato il caso, è un ulteriore testimone della situazione di violenza reale subita dalla signora RI 1". A ciò si deve anche tenere conto che l'operatore sociale di _____ ha affermato di avere indirizzato l'insorgente presso _____ al fine di proteggerla dalle violenze del marito (scritto via email 13.04.15 di _____ al rappresentante della ricorrente). 6.6. Alla luce di quanto precede, si deve considerare che sussistono indizi che l'insorgente sia stata vittima di violenze durante il matrimonio. Certo, RI 1 non è stata in grado di produrre un certificato medico che attesti le violenze effettivamente subite e non risultano condanne penali a carico di suo marito. D'altra parte, però, il Governo non poteva limitarsi a considerare che nello scritto 30 dicembre 2013, agli atti, l'operatrice di _____ aveva semplicemente riportato quanto riferitole dalla stessa ricorrente in merito ai maltrattamenti subiti. Tenuto infatti conto della prassi giurisprudenziale in materia, l'Esecutivo cantonale non poteva ancora concludere che non risultava necessario approfondire la questione di sapere se vi erano effettivamente stati alcuni atti di violenza coniugale che non avevano potuto essere documentati dalle particolari circostanze, adducendo che l'interessata non aveva mai reso verosimile con elementi oggettivi e neutri che tali eventuali episodi fossero di un'intensità ed una sistematicità tali da imporre necessariamente il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera. In sostanza, la situazione personale dell'insorgente necessitava di essere approfondita. 7. Stante quanto precede, si giustifica annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale affinché si pronunci nuovamente sulla presente

vertenza, dopo avere istruito la causa, accertando se l'insorgente sia stata effettivamente vittima di violenza coniugale di un'intensità tale da imporre il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera. In tal senso, il Governo dovrà richiedere un approfondito rapporto da parte delle responsabili di _____ sulla ricorrente e raccogliere le testimonianze dell'operatore sociale di _____ che aveva indirizzato l'interessata presso la struttura di accoglienza come pure di eventuali persone che erano a conoscenza della situazione personale dei coniugi _____. In caso affermativo, il Consiglio di Stato verificherà, da una parte, se la ricorrente padroneggi attualmente la lingua italiana e disponga di un lavoro stabile che le permetta di mantenersi autonomamente senza far capo all'aiuto sociale, e, dall'altra, se non vi siano altri motivi che si oppongono alla continuazione del suo soggiorno in Svizzera. 8. Tenuto conto delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché esamini nuovamente la causa come indicato nel precedente considerando. 9. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però versare alla ricorrente, in quanto assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione 4 marzo 2015 (n. 867) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi all'Esecutivo cantonale per nuova decisione, così come indicato ai considerandi. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 800.– a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente _____ Il vicecancelliere _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.